

Mandato del Comitato di audit

Il Comitato di audit è stato istituito ad alto livello dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 9 bis del Regolamento interno della Banca centrale europea (BCE). Il Comitato rafforza i livelli di controllo interni ed esterni già esistenti e consolida la governance interna della BCE e del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), per le funzioni di banca centrale e di vigilanza bancaria, nonché dell'Eurosistema.

1. Obiettivo e ambito di competenza del Comitato di audit

Il Comitato di audit assiste il Consiglio direttivo nel quadro delle competenze attribuite a quest'ultimo ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del regolamento sull'MVU¹ con riguardo all'assolvimento dei compiti e delle attività della BCE/Eurosistema; a tal fine presta consulenza e/o sottopone pareri in merito

- a) all'integrità delle informazioni finanziarie,
- b) alla sorveglianza sui controlli interni,
- c) al rispetto di leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili,
- d) all'assolvimento delle funzioni di revisione.

2. Competenze

2.1 Integrità delle informazioni finanziarie

Il Comitato di audit valuta l'adeguatezza e l'efficacia complessive dei processi alla base della redazione del bilancio della BCE e l'adeguatezza complessiva delle relative informazioni. A tal fine, il Comitato di audit

- a) esamina il bilancio annuale prima della sua approvazione da parte del Consiglio direttivo;
- b) discute con il revisore esterno, i revisori interni e i dirigenti della BCE i rispettivi rapporti di revisione (ivi compresa la lettera di raccomandazione) nonché qualsiasi difficoltà incontrata nell'esercizio di revisione e/o ogni caso significativo di disaccordo con i dirigenti della BCE;
- c) ottiene dal revisore esterno una dichiarazione attestante che il bilancio è stato redatto in conformità ai principi contabili approvati ed è stato sottoposto ad adeguata verifica;
- d) presenta al Consiglio direttivo un parere in merito all'approvazione del bilancio.

Inoltre, il Comitato di audit prende in esame qualsiasi questione di contabilità o di rendicontazione finanziaria inerente all'Eurosistema che possa avere un impatto significativo sul bilancio della BCE.

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

2.2 Sorveglianza sui controlli interni

Il Comitato di audit valuta l'efficacia e l'adeguatezza complessive dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi e sottopone al Consiglio direttivo il proprio parere al riguardo. A tal fine, il Comitato di audit

- a) valuta i sistemi di gestione dei rischi operativi e finanziari e i relativi processi;
- b) discute con il revisore esterno, i revisori interni e i responsabili della gestione dei rischi i rispettivi rapporti e, in particolare, le principali esposizioni ai rischi operativi, finanziari e di reputazione;
- c) considera l'adeguatezza e la tempestività delle misure adottate per tenere sotto osservazione e controllo tali esposizioni e, più in generale, assicura che le raccomandazioni e i timori espressi ricevano la dovuta attenzione;
- d) valuta il sistema di segnalazione delle irregolarità e i relativi processi;
- e) formula raccomandazioni, se del caso, promuovendo così un contesto favorevole all'integrità e al controllo.

2.3 Rispetto di leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili

Il Comitato di audit valuta l'adeguatezza complessiva dei quadri di riferimento in materia di conformità e l'efficacia dei relativi processi di monitoraggio; inoltre, sottopone al Consiglio direttivo il proprio parere al riguardo. A tal fine, il Comitato di audit

- a) esamina i quadri di riferimento in materia di conformità e i relativi processi di monitoraggio;
- b) discute con il revisore esterno, i revisori interni, il Direttore generale dei servizi legali, il Responsabile generale della conformità e della governance e, se del caso, il Presidente del Comitato etico e i presidenti dei comitati dell'Eurosistema/BCE i rispettivi rapporti e, in particolare, le questioni di conformità che possano avere un significativo impatto finanziario o reputazionale;
- c) è informato circa gli incidenti e/o i casi di inosservanza rilevanti e valuta l'adeguatezza e la tempestività delle misure adottate di conseguenza;
- d) formula raccomandazioni, se del caso, promuovendo così un contesto favorevole all'integrità e alla buona governance.

2.4 Funzioni di revisione

Il Comitato di audit valuta l'efficacia e l'adeguatezza complessive delle funzioni di revisione. A tal fine, il Comitato di audit

- a) esamina il programma di lavoro del Comitato dei revisori interni prima della sua approvazione da parte del Consiglio direttivo e sottopone a quest'ultimo il proprio parere in merito;

- b) esamina il programma di lavoro della Direzione Revisione interna della BCE e, se del caso, presenta un parere in merito;
- c) valuta l'operato della Direzione Revisione interna della BCE, del Comitato dei revisori interni e del revisore esterno della BCE per assicurare che le funzioni di revisione siano svolte in conformità con gli adeguati standard professionali applicabili;
- d) sottopone all'attenzione del Consiglio direttivo qualsiasi questione atta a pregiudicare l'efficace adempimento delle funzioni di revisione, che concerna tra l'altro l'indipendenza, l'accesso riservato e diretto all'organo decisionale di riferimento nonché al personale e alle informazioni, l'adeguatezza delle risorse in dotazione;
- e) presta consulenza al Consiglio direttivo in merito alle raccomandazioni riguardanti la nomina dei revisori esterni dell'Eurosistema.

2.5 Altre competenze

In aggiunta alle competenze già elencate, il Comitato di audit può

- a) svolgere altre attività connesse al presente mandato, su richiesta del Consiglio direttivo;
- b) raccomandare al Comitato esecutivo di incaricare la Direzione Revisione interna e/o ogni altra funzione pertinente di questioni specifiche che rientrano nella sfera di competenza del Comitato di audit stesso.

3. Accesso al personale e alle informazioni e consulenza esterna

Il Comitato di audit ha accesso illimitato ai dirigenti e al personale, nonché a ogni informazione e documento che reputi necessari per adempiere in maniera adeguata le proprie funzioni, come definite nel presente mandato.

In particolare, il Comitato di audit può incontrare a porte chiuse, in assenza del membro del Comitato esecutivo della BCE, il responsabile della funzione di revisione interna e il revisore esterno della BCE, su propria iniziativa oppure su richiesta del responsabile della funzione di revisione interna o del revisore esterno della BCE. Inoltre, il Comitato di audit incontra a intervalli regolari i responsabili delle funzioni di gestione dei rischi operativi e finanziari e, se del caso, il Direttore generale dei servizi legali e il Responsabile generale della conformità e della governance oppure qualsiasi altro dirigente reputi necessario per adempiere in maniera adeguata le proprie funzioni.

Al Comitato di audit perviene la sintesi dei rapporti di revisione in modo sistematico e, su richiesta, anche il testo integrale.

In aggiunta, il Comitato di audit riceve, contestualmente al Consiglio direttivo, 1) il parere annuale dei revisori sul bilancio della BCE; 2) la lettera di raccomandazione del revisore esterno della BCE, unitamente alla risposta del Comitato esecutivo; 3) le osservazioni preliminari della Corte dei conti

europea², congiuntamente alla risposta del Comitato esecutivo; 4) una copia della relazione della Corte dei conti europea anticipatamente rispetto alla sua pubblicazione.

Inoltre, il Comitato di audit riceve i rapporti che trattano importanti questioni di controllo inerenti ai rischi finanziari e/o operativi, nonché i rapporti di carattere generale sul rispetto di leggi, regolamenti e codici di condotta applicabili e/o i rapporti di carattere specifico su casi rilevanti di inosservanza.

4. Attività di resoconto

Il Comitato di audit presenta periodicamente al Consiglio direttivo un rapporto annuale sulle attività svolte. In tale occasione il Comitato di audit sottopone al Consiglio direttivo una valutazione dell'efficacia dei sistemi di controllo e formula raccomandazioni, secondo opportunità. In aggiunta, il Comitato di audit riferisce al Consiglio direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e/o sia richiesto per l'adempimento delle sue funzioni.

5. Composizione del Comitato di audit

Il Comitato di audit è formato da non più di sei membri: il Vicepresidente della BCE, due governatori di grande esperienza scelti nell'ambito delle banche centrali nazionali dell'area dell'euro (di cui almeno uno appartenente a una banca centrale investita di funzioni di vigilanza) e fino a tre membri esterni, selezionati fra alti funzionari con esperienza in attività di banca centrale, vigilanza bancaria e/o in materia finanziaria o fra esponenti riconosciuti del mondo accademico.

Ad eccezione del Vicepresidente della BCE, membro ex officio del Comitato di audit, gli altri membri sono nominati dal Consiglio direttivo per un periodo di tre anni; il mandato è rinnovabile una volta. Il Comitato di audit elegge fra i suoi membri un presidente (questa carica non può essere ricoperta dal Vicepresidente della BCE).

Ai membri esterni del Comitato di audit vengono riconosciute un'indennità annua e una remunerazione per diem per ciascuna giornata di riunione del Comitato. L'ammontare del compenso è stabilito dal Consiglio direttivo.

6. Riservatezza e Codice di condotta

I membri del Comitato di audit non divulgano a persone non autorizzate informazioni di carattere riservato di cui vengono a conoscenza nell'assolvimento dei propri doveri.

In generale, nell'adempire i propri doveri i membri del Comitato di audit si conformano ai principi del quadro etico della BCE, che definisce la responsabilità loro incombente di tutelare l'integrità e il prestigio dell'Eurosistema.

² Articolo 27.2 dello Statuto del SEBC.

7. Indipendenza dei membri del Comitato di audit

Nell'esercizio delle competenze conferite dal presente mandato, i membri del Comitato di audit operano in piena indipendenza. In caso di conflitto di interessi percepito o potenziale, i membri si astengono dal partecipare alle deliberazioni.

8. Limitazioni del ruolo del Comitato di audit

Il Comitato di audit è investito delle competenze di consulenza e sorveglianza definite nel presente mandato. Non rientra fra i doveri o le funzioni del Comitato svolgere audit o revisioni contabili volti ad assicurare che il bilancio della BCE e le relative informazioni siano completi e accurati. Tali funzioni spettano ai dirigenti e al revisore esterno.

Il Comitato inoltre non partecipa alle attività concernenti la formulazione della politica monetaria o la vigilanza sugli enti creditizi.

9. Riunioni

Il Comitato di audit si riunisce almeno quattro volte l'anno. Se le circostanze lo richiedono, il presidente ha la facoltà di convocare ulteriori riunioni. Ciascun membro del Comitato dovrebbe partecipare di persona a tutte le riunioni. Di norma, il responsabile della funzione di revisione interna è invitato alle riunioni.

10. Riesame del presente mandato e autovalutazione

Il Comitato di audit riesamina il proprio mandato almeno ogni tre anni e riferisce al Consiglio direttivo in merito. In tale contesto il Comitato effettua un'autovalutazione sul proprio operato.

11. Pubblicazione del presente mandato

Il mandato del Comitato di audit è pubblicato nel sito Internet della BCE.